I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 2868/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del centro comune di ricerca in servizio in Belgio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2577/75 [2], e in particolare l'articolo 94 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento n. 10/63/Euratom [3], modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 1327/75 [4], il Consiglio ha fissato le condizioni in materia di retribuzione e di sicurezza sociale per gli agenti di stabilimento del centro comune di ricerca che prestano servizio in Belgio;

considerando che le modifiche salariali operate nel 1975 a favore del personale del centro di studi nucleari belga (CEN) giustificano un nuovo adattamento del regolamento n. 10/63/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3, terzo comma del regolamento n. 10/63/Euratom è sostituito dal seguente comma:

« L'agente di stabilimento riceve, per il 1975, un assegno una tantum corrispondente all'ammontare del suo stipendio base del mese di giugno 1975, già modificato in corrispondenza dell'indice del costo della vita applicabile per il mese in questione. Tale assegno è soggetto alle trattenute per la sicurezza sociale. Nel caso di assunzione o di cessazione dalle funzioni nel corso del 1975, l'assegno una tantum viene corrisposto in misura proporzionale al periodo di servizio prestato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

---

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 263 dell'11. 10. 1975, pag. 1.
(3) GU n. 188 del 28. 12. 1963, pag. 2992/63.
(4) GU n. L 135 del 27. 5. 1975, pag. 1.